

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**561/2012/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AI REGIMI ALTERNATIVI  
DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 209/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 400/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 518/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2012/R/eel);
- la comunicazione di ERG S.p.A. (di seguito: ERG) in data 15 ottobre 2012, protocollo Autorità n. 33417 del 23 ottobre 2012;
- la comunicazione di CVA TRADING S.r.l. (di seguito: CVA TRADING) in data 16 ottobre 2012, protocollo Autorità n. 33008 del 19 ottobre 2012;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING) del 26 ottobre 2012, prot. Autorità n. 34287 del 30 ottobre 2012;
- la comunicazione di TIRRENO POWER S.p.A. (di seguito: TIRRENO POWER) del 30 ottobre 2012, prot. Autorità n. 35273 del 7 novembre 2012;
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (di seguito: E.ON ENERGY TRADING) del 31 ottobre 2012, prot. Autorità n. 34452 del 31 ottobre 2012;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 31 ottobre 2012, prot. Autorità n. 35648 dell'8 novembre 2012;
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING del 15 novembre 2012, prot. Autorità n. 36822 del 16 novembre 2012;
- la comunicazione di TIRRENO POWER in data 10 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 40804 del 12 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione 12 dicembre);
- la comunicazione di Terna in data 17 dicembre 2012 – protocollo Autorità n. 41729 del 17 dicembre 2012 – (di seguito: comunicazione Terna 17 dicembre).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis, della deliberazione 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- con le deliberazioni 400/2012/R/eel e 518/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui all'art. 65.bis, comma 65bis.3, della deliberazione 111/06, validi per l'anno solare 2013 e da applicarsi ai contratti di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2, della medesima deliberazione;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.5, della deliberazione 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere il contratto, di cui al comma 65bis.1 o il contratto di cui al comma 65bis.2, della medesima deliberazione, ne comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.7, della deliberazione 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere i summenzionati contratti anche per quantità parziali;
- le società ERG e CVA TRADING hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2013, il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione 111/06;
- la società TIRRENO POWER S.p.A. ha manifestato, in forma condizionata, l'intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2013, il contratto di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione 111/06;
- le società EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE ed E.ON ENERGY TRADING hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2013, il contratto, di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione 111/06, per quantità parziali;
- con deliberazione 518/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto l'assoggettamento dell'impianto singolarmente essenziale di TIRRENO POWER alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77, della deliberazione 111/06, laddove la predetta società non avesse confermato l'intenzione in forma incondizionata di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione 111/06;

- con comunicazione 12 dicembre, TIRRENO POWER ha confermato l'intenzione incondizionata di sottoscrivere il contratto, di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con comunicazione Terna 17 dicembre, Terna ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, della deliberazione 111/06, riferite alla tipologia contrattuale, di cui al comma 65.bis.2, della medesima deliberazione;
- le proposte di contratto, trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 17 dicembre, sono coerenti con quanto disposto nelle deliberazioni 400/2012/R/eel e 518/2012/R/eel, nonché con i principi e le finalità dell'articolo 65.bis, della deliberazione 111/06;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità, delle proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 17 dicembre è urgente e indifferibile, pena la mancata sottoscrizione, in tempo utile, dei relativi contratti da parte di Terna e degli utenti del dispacciamento interessati; posto che i suddetti contratti devono disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel Mercato per il servizio di dispacciamento per i servizi da erogare a Terna a decorrere dal 1 gennaio 2013.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare le proposte di contratto, trasmesse con comunicazione Terna 17 dicembre, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione.

**DELIBERA**

1. di approvare le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 17 dicembre;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna, per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, della deliberazione 111/06 nonché alle società CVA TRADING, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, ERG, E.ON ENERGY TRADING e TIRRENO POWER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE:  
*Guido Bortoni*